



## **Città di Villorba**

PROVINCIA DI TREVISO

### **SETTORE I – PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE** **Servizio Tributi**

## **CANONE PATRIMONIALE - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

Le esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 e del Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03/03/2021, al versamento di un canone a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

### **ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

#### **a) PRESUPPOSTO**

La diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### **b) SOGGETTO PASSIVO**

Colui che è titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso ed è solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **c) COSA FARE**

##### Dichiarazione

La richiesta di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari equivale alla presentazione di dichiarazione da parte del soggetto passivo. La richiesta deve essere presentata prima di iniziare la pubblicità su modello predisposto dal Comune e trasmessa al S.U.A.P..

In caso di esposizioni pubblicitarie non soggette ad autorizzazione da parte del Comune, va presentata dichiarazione da parte del soggetto passivo prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario utilizzando il modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nel quale devono essere indicate oltre

alle generalità del richiedente (nome, cognome e ragione sociale se società, residenza o domicilio legale, codice fiscale), ogni elemento necessario all'identificazione del mezzo (bozzetto del mezzo, messaggio pubblicitario, caratteristiche, durata della pubblicità, ubicazione, dimensioni) ed alla quantificazione del canone (durata dell'esposizione pubblicitaria, quantità dei mezzi pubblicitari etc).

In particolare va dichiarata al Comune la diffusione di messaggi mediante:

- pubblicità su veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune e veicoli di proprietà o utilizzati da parte di imprese con sede nel Comune;
- locandine;
- pubblicità su rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (così dette vele);
- distribuzione di volantini.

In caso di variazione, che comporti la modificazione della superficie o del tipo di pubblicità esposta, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione o richiesta di variazione del messaggio pubblicitario in conformità a quanto previsto dal Regolamento comunale per gli impianti pubblicitari e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla variazione richiesta e quello pagato per lo stesso periodo.

### Pagamento

Il pagamento dell'importo dovuto può essere effettuato mediante PAGOPA utilizzando i canali telematici (carta di credito o home banking) oppure recandosi fisicamente presso gli sportelli abilitati (tabaccai, ricevitorie, banche).

Il pagamento del canone per le esposizioni permanenti deve essere eseguito in via anticipata, per ogni anno solare di riferimento, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il versamento relativo alla prima annualità deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari o della presentazione della dichiarazione.

Qualora l'importo dovuto sia superiore ad Euro 1.500,00 il pagamento può essere corrisposto in rate trimestrali di pari importo aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre.

Per la pubblicità temporanea, relativa a periodi inferiori all'anno solare, il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.

### **d) QUANTO SI PAGA?**

Il canone si calcola sulla base delle tariffe, giornaliere o annuali, approvate dalla Giunta Comunale, che vanno applicate alla superficie del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati.

Le tariffe sono graduate in base alla zona, alla superficie, alla tipologia del mezzo pubblicitario, alle modalità di diffusione del messaggio distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca, luminosa, sonora ed alla durata della diffusione del messaggio pubblicitario.

Nel caso di volantinaggio il canone si calcola applicando la tariffa giornaliera al numero di persone che diffondono il messaggio mentre nel caso di pubblicità sonora il canone si calcola applicando la tariffa giornaliera al numero di punti sonori.

### **e) RIDUZIONI ED ESENZIONI**

#### Riduzioni

Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è ridotto alla metà nei casi di:

- pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro;

- pubblicità relativa a iniziative politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### Insegne di esercizio

La Legge prevede l'esenzione dal pagamento del canone per le **insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono** di superficie complessiva **FINO a 5 metri quadrati**.

**In caso di pluralità di insegne** la somma complessiva delle superfici delle insegne d'esercizio non deve superare i 5 metri quadrati.

Per le insegne d'esercizio superiori a 5 metri quadrati, il canone è calcolato sulla superficie complessiva risultante.

Si considerano "insegne d'esercizio" le scritte in caratteri alfanumerici, eventualmente completate da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, comprese quelle su tende, vetrine, standardi, tabelle, pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati - che siano esposti presso la sede o nelle pertinenze accessorie di un esercizio di industria, commercio, arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati.

#### **f) ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E RIMBORSI**

##### Mancato, o parziale o pagamento effettuato oltre la scadenza

Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.

##### Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

Per diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero in caso di difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Le sanzioni precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

##### cosa fare quando si riceve un avviso di accertamento

- 1) Pagare l'avviso di accertamento entro 60 giorni dalla data di notifica;
- 2) Chiedere la rateizzazione dell'importo accertato, cioè il pagamento in più soluzioni a cadenza periodica, con la maggiorazione di ogni singola rata degli interessi calcolati applicando il tasso di interesse legale vigente;
- 3) Fare istanza di rettifica o annullamento in autotutela, producendo idonea documentazione atta a giustificare una revisione del canone qualora il contribuente rilevi che i dati in suo possesso siano difformi rispetto a quelli contenuti nell'avviso di accertamento;
- 4) Presentare ricorso al Giudice ordinario entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.

Qualora non si effettui il versamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si provvederà alla riscossione coattiva dell'intero importo in un'unica soluzione con addebito di ulteriori interessi moratori.

##### rimborso

Il contribuente può richiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di **cinque anni** dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto al rimborso.

Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale, indennità, interessi e sanzioni di cui al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

La richiesta di rimborso o compensazione deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede il rimborso o la compensazione.

Il funzionario responsabile comunica entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza l'accoglimento del rimborso o della compensazione.

## **SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti (bacheche, plance, stendardi...) a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### **a) SOGGETTO PASSIVO**

Colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

### **b) COSA FARE**

Per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni, il contribuente deve presentare una richiesta di affissione, utilizzando il modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nel quale devono essere indicate la quantità di manifesti da affiggere, le dimensioni, il periodo di esposizione e il messaggio pubblicitario che sarà esposto. Contestualmente è necessario effettuare il pagamento del canone dovuto, allegando copia dell'attestazione di avvenuto versamento alla richiesta.

La richiesta si perfeziona e diventa vincolante solo quando viene eseguito il pagamento.

### **c) RIDUZIONI ED ESENZIONI**

#### Riduzioni

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- per gli annunci mortuari.

#### Esenzioni

Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;

- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **d) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata progressivamente in un apposito registro cronologico, entro 10 giorni dalla richiesta, fatta salva la disponibilità degli spazi.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Ad affissione ultimata, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Appena ricevuta la commissione, il Comune verifica le disponibilità di spazi nel periodo richiesto dal committente; la mancanza di spazi disponibili (anche parziale) deve essere comunicata per iscritto al committente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione, causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso totale del canone versato entro 180 giorni.

Il committente ha anche facoltà di annullare per iscritto la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In questo caso il Comune è tenuto al rimborso della metà del canone versato.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati con altri esemplari forniti dallo stesso committente.

Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

### **MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE**

La modulistica e la documentazione relativa al canone patrimoniale è disponibile sul sito internet del Comune di Villorba <https://www.comune.villorba.tv.it/homepage/archivio/tributi/procedimenti>

I moduli, una volta compilati e corredati dei relativi allegati devono essere trasmessi al Comune di Villorba tramite PEC, oppure e-mail, o in forma cartacea (consegna a mano o tramite servizio postale).

### **CONTATTI**

Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi telefonando al n. 0422 6179320.

Sito internet: [www.comune.villorba.tv.it](http://www.comune.villorba.tv.it)

E-mail: [tributi@comune.villorba.tv.it](mailto:tributi@comune.villorba.tv.it)

PEC: [protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it)